

**MESSAGGIO**  
**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio**  
**concernente il ricorso di seconda istanza contro la pubblica utilità**  
**del piano regolatore parziale (zona di Camara) del Comune di Breganzona**

(del 6 settembre 1968)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato concernenti l'unico ricorso di seconda istanza presentato nella procedura di approvazione del piano regolatore parziale (zona di Camara) del Comune di Breganzona.

Ai sensi degli art. 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 della LEd, l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità delle opere ed imposizioni da esso previste.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 375 del 10 gennaio 1967, ha approvato il piano regolatore parziale (zona di Camara) adottato dal Comune di Breganzona con risoluzione municipale 25 marzo 1963, statuendo su un totale di 20 ricorsi presentati dagli interessati, e assegnando al Comune il termine di 10 anni di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano.

Contro la decisione del Consiglio di Stato si sono tempestivamente aggravati gli Eredi fu Giovanni Bianchi, Lugano (avv. Alberto Verda, Lugano) sostenendo:

- a) che il Consiglio di Stato ha commesso un errore di calcolo dichiarando che ai ricorrenti vengono espropriati mq. 175 del loro mappale n. 66, mentre la parte espropriata è di mq. 708;
- b) che, a dipendenza del summenzionato errore, le argomentazioni espone nel ricorso al Consiglio di Stato sono pertinenti, per cui le proposte di variante 1 e 2 suggerite dai ricorrenti non intaccano il progetto di nuova strada e danno una più equa ripartizione delle espropriazioni dei terreni toccati dalla strada cosicchè la lieve modifica del tracciato proposto con le varianti 1 e 2 è giustificata.

Il Consiglio di Stato osserva che i ricorrenti avevano già contestata la pubblica utilità di opere previste dal piano regolatore avanti la prima istanza, per cui la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio deve essere sotto questo profilo ammessa.

Il ricorso è pertanto ricevibile solo in quanto inteso a contestare la pubblica utilità di opere o imposizioni previste dal piano regolatore, mentre le domande ricorsuali intese a chiedere modifiche del tracciato non sono ricevibili, avendo il Consiglio di Stato deciso inappellabilmente tali questioni (art. 32 LEd).

Ed è ciò che si verifica per il ricorso in esame, che non contesta la pubblica utilità ma si limita a chiedere una lieve modificazione del tracciato della strada n. 2 a' sensi delle proposte varianti 1 o 2.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

Abbondanzialmente il ricorso è da respingere anche nel merito, le varianti al tracciato proposte non potendo essere prese in considerazione in quanto peggiorerebbero sensibilmente l'andamento planimetrico della strada.

In considerazione di quanto esposto proponiamo al Gran Consiglio di respingere per ragioni di ordine e di merito il ricorso contro il piano regolatore parziale (zona di Camara) del Comune di Breganzona e di confermare integralmente la risoluzione governativa n. 375 del 10 gennaio 1967.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

*B. Celio*

p.o. Il Cancelliere:

*A. Crivelli*